

Mansioni e qualifiche - Prove selettive - Illegittima esclusione - Danno conseguente - Danno da mancata promozione e danno da perdita di chance - Differenze. (Cc, articoli 1226, 2043 e 2697)

In caso di illegittima esclusione del lavoratore dalla prova selezione di accertamento professionale indetta dal datore di lavoro e di conseguente domanda di risarcimento del danno, occorre distinguere tra il danno da

Segue: Lavoro

GIURISPRUDENZA

mancata promozione e quello da perdita di chance. Nel primo caso il lavoratore deve provare sia l'illegittimità della procedura concorsuale sia che, in caso di illegittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi; nel secondo caso, sul presupposto della irrimediabile perdita di *chance* in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima, si fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile. Ne consegue che, mentre il danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di natura economica, ma anche normativa), il danno da perdita di *chance* può solo commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità, esistente al momento dell'esclusione, di conseguire la promozione. (M.Ast.)

- Sezione Lavoro, sentenza 18 gennaio 2006 n. 852 - Pres. Sciarelli; Rel. Balletti; Pm (conf.) Fedeli; Ric. Simone; Res. Rete Ferroviaria Italiana Spa